



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DARSENA"

Cod. Mecc.: RAIC811002 – Cod. Fisc.: 80105380390

Sede Legale: Via Aquileia 31, 48122 – Ravenna

Tel.: 0544 421124 – sito web: www.icsdarsena.edu.it

PEO: RAIC811002@istruzione.it – PEC: RAIC811002@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO DELLA VALUTAZIONE DI ISTITUTO

ALLEGATO AL P.T.O.F.

Aggiornamento del 13 maggio 2025 redatto a seguito della
legge del 1° ottobre 2024 n.150
e dell'O.M. n.3 del 9 gennaio 2025.

INDICE

La valutazione:	pagina 2
• Premessa	
• Quadro normativo	
• Valutazione esterna	
Valutazione degli apprendimenti:	pagina 5
• La valutazione formativa	
• La valutazione periodica e finale	
Valutazione nella scuola dell'infanzia:	pagina 6
• La funzione	
• La valutazione finale	
Valutazione nella scuola primaria	pagina 7
• Criteri per la valutazione del comportamento	
• Criteri di valutazione per l'IRC	
• Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva	
• Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva	
• Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni	
• Criteri per la valutazione delle discipline	
• Le dimensioni dell'apprendimento	
• Le strategie per il recupero	
• Le rubriche di valutazione	
Valutazione nella scuola secondaria di primo grado	pagina 12
• Modalità della valutazione	
• La valutazione del comportamento	
• Criteri di valutazione per l'insegnamento della Religione Cattolica	
• Criteri per la valutazione delle discipline curriculari scuola secondaria di primo grado	
• Prove nazionali relative agli apprendimenti delle alunne e degli alunni	
• Ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione	
• Validità dell'anno scolastico	
• Monte ore relativo alla validità dell'anno scolastico	
• Deroghe relative alla validità dell'anno scolastico	
• Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento	
• Svolgimento ed esito dell'esame di Stato	
• Criteri di valutazione delle prove d'esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione	
• Voto finale	
Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie del processo di apprendimento	pagina 29
Certificazione delle competenze	pagina 29
Allegati:	
• valutazione del percorso formativo degli alunni scuola primaria;	
• valutazione del percorso formativo degli alunni della scuola secondaria di primo grado.	

La valutazione

Premessa

La valutazione costituisce un sistema complesso che accompagna tutte le fasi dei percorsi didattici predisposti dai docenti; è coerente con la personalizzazione dei percorsi, considerando i diversi punti di partenza, il diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo e le Indicazioni Nazionali del curriculum. Essa è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale secondo i principi di obiettività e trasparenza, ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti ed è effettuata in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F.

La valutazione, infatti, ha:

1. una valenza formativa, in quanto concorre a potenziare e qualificare gli apprendimenti e contribuisce alla maturazione di competenze specifiche e trasversali;
2. una funzione regolativa, in quanto coinvolge anche la componente docente, che è chiamata non solo a verificare il rendimento di ogni alunno, ma anche la qualità del percorso didattico intrapreso;
3. una funzione dinamica, in quanto si configura come processo attivo:
 - A. del soggetto in apprendimento, che è chiamato a verificare le sue capacità, possibilità e risultati attesi e da raggiungere;
 - B. del docente, che calibra il percorso didattico predisponendo e adattando strumenti e strategie, del team docente che si occupa di esaminare in modo collettivo i dati provenienti dalle varie situazioni cognitive e comportamentali e si attiva per concordare e realizzare linee d'intervento comuni;
 - C. dell'intera scuola, che si fa carico di revisionare il curriculum di base per adeguare in modo flessibile e sostanziale il progetto d'istituto ai diversi soggetti in formazione, tenendo conto comunque dei contenuti prescrittivi del sistema nazionale ed europeo d'istruzione.

La valutazione, pertanto, promuove:

1. l'autovalutazione, in relazione alle conoscenze, abilità e competenze acquisite e da maturare;
2. una costruzione positiva del sé, mediante la maturazione di competenze pro sociali (alterità, resilienza, assertività);
3. la consapevolezza della ricaduta sociale del proprio apprendimento;
4. una dimensione descrittiva, in quanto documenta e descrive i processi e le dinamiche mediante le quali ogni alunno/a apprende, comprende e rielabora: una funzione proattiva, in quanto ogni alunno/a, aiutato/a a riconoscere il valore positivo dell'errore, è in grado di utilizzarlo per auto correggersi.

La valutazione, nella sua componente prioritaria, che risulta essere quella formativa, tende a considerare l'alunno in apprendimento di qualsiasi fascia d'età, una risorsa da conoscere e valorizzare. Di conseguenza, tutti i percorsi educativi e didattici saranno finalizzati a sviluppare atteggiamenti e comportamenti sociali e cognitivi inerenti alle competenze chiave europee.

La valutazione accompagna tutto l'iter formativo ed è articolata nei seguenti momenti:

1. la valutazione iniziale: serve a definire la situazione di partenza di ciascun alunno e a individuare il percorso formativo più adatto al conseguimento degli obiettivi programmati;
2. la valutazione intermedia: accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità;

3. la valutazione finale: è finalizzata alla verifica dei livelli di maturazione, conoscenze, abilità e competenze. Le prove sono articolate per tipologia (colloqui, test, elaborati scritti, interrogazioni, lavori di gruppo, laboratori, osservazioni ...), differenziate e graduate.

I genitori sono informati degli esiti della valutazione attraverso le comunicazioni riportate sul registro elettronico e tramite i colloqui con i docenti.

Quadro normativo

In Italia le prime ricerche in ambito docimologico risalgono agli anni '50; fra i primi ad occuparsene furono Luigi Calonghi e Aldo Visalberghi.

Dal punto di vista normativo va ricordata innanzitutto la legge 517 del 1977 che aveva introdotto la Scheda personale dell'alunno. Nella scuola primaria era prevista una "valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione", mentre nella secondaria di primo grado si parlava di "motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina" e di una "valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione".

Nel 2008, con la legge 169, vengono cancellate le disposizioni sulla valutazione contenute nella legge 517/1977 e si reintroduce l'uso del voto numerico. La stessa legge istituisce anche la certificazione delle competenze.

Nel 2009 viene approvato il D.P.R. 122, ossia il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" che fornisce un quadro completo delle norme sulla valutazione nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione.

Nel 2017, in applicazione alla delega contenuta nella legge 107/2015 viene emanato il decreto legislativo numero 62, che riordina l'intera materia della valutazione relativamente al primo ciclo di istruzione e definisce le norme in materia di esami di Stato, sia del primo che del secondo ciclo. In applicazione del decreto legislativo è stato poi adottato dal Ministero il decreto ministeriale 742/2017, con il relativo modello di certificazione delle competenze.

Nel 2021, in applicazione al D.Lgs. 61 del 2017, in merito alla Istruzione professionale viene adottato il decreto ministeriale n.267 con cui vengono definito il modello di certificazione delle competenze per i professionali.

Già nel 2020 era stata approvata un'altra legge di particolare rilievo riguardante però solamente la scuola primaria. Si trattava del decreto legge 104 del 14.08.2020, convertito poi nella legge 126 del 13.10.2020, che prevedeva l'abolizione del voto numerico nella scuola primaria, sia per la valutazione finale sia per la valutazione intermedia. Alla legge fece poi seguito l'Ordinanza ministeriale del 04.12.2020 che forniva concrete indicazioni finalizzate ad introdurre nella scuola primaria un modello di "valutazione formativa". Si ribadisce in tal modo che funzione principale della valutazione è quella formativa: la valutazione, cioè, non è un fine in sé, ma è uno strumento per favorire l'apprendimento attraverso l'autoregolazione.

Valutazione esterna

Dall'anno scolastico 2007/08 viene somministrata una prova nazionale, predisposta dall'Istituto Nazionale della Valutazione (INVALSI), di italiano e matematica classi seconda e quinta della scuola primaria e alla fine del primo ciclo d'istruzione, come parte integrante dell'Esame di Stato.

Dall'anno scolastico 2017/18, a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, lo svolgimento di tali prove

è modificato; viene integrata da una prova di inglese nelle classi quinte di scuola primaria e nella terza classe di scuola secondaria; in quest'ultima classe, la prova non sarà più svolta all'interno dell'esame di Stato, ma sarà precedentemente ad esso, concorrendo alla formulazione del voto di ammissione.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione formativa

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del docente, è strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, a garanzia del successo formativo e scolastico.

La valutazione per l'apprendimento ha carattere formativo, poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. Questo tipo di valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove, inoltre, l'autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, permettendo di verificare la validità e l'efficacia del lavoro/proposta didattica e di modificare in itinere la metodologia adottata.

La valutazione periodica e finale

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

- CONOSCENZE: indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- ABILITÀ: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare le competenze (know-how) per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
- COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

La valutazione nella scuola dell'infanzia

La funzione

La scuola dell'infanzia promuove lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e della cittadinanza. Lo sviluppo dell'apprendimento nella scuola dell'Infanzia viene perseguito attraverso attività per "campi di esperienza".

I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: il sé e l'altro, il corpo e il movimento, immagini, suoni, colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo.

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, *«l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l'istituzione scolastica, le pratiche dell'autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa»*. Nella prospettiva di un curricolo verticale di istituto che intende caratterizzare in modo univoco il percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell'Infanzia utilizza gli strumenti di valutazione di istituto adattati all'ordine di scuola. Il bambino nella fascia 0-6, infatti, compie dei veri e propri scatti di crescita, da un momento all'altro, secondo tempistiche che non sono uguali per tutti. In questa fascia d'età i progressi sono molto diversi da bambino a bambino e sono influenzati da innumerevoli fattori tra i quali:

- l'ambiente sociale, economico e culturale di provenienza;
- le esperienze familiari ed extrascolastiche compiute prima dell'ingresso al nido/alla scuola dell'infanzia e durante la frequenza;
- la continuità della frequenza stessa;
- la qualità delle proposte educative.



Indicatori di competenza

- **Identità:** sviluppa e matura l'identità personale in tutte le sue dimensioni: cognitiva, affettivo-emozionale, corporea, relazionale;
- **affettività:** riconosce l'identità degli altri e si confronta con gli altri, per arricchirsi reciprocamente, scopre i propri bisogni e quelli degli altri;
- **autonomia:** consolida atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità, sviluppa l'autonomia personale nel quotidiano sia nella cura di sé sia nel reperire da solo strumenti materiali necessari e di usarli in modo efficace;
- **alterità e relazione:** interagisce con i compagni, sa creare un clima sereno e condivide i valori della comunità e rispetta sé stesso e gli altri;
- **partecipazione e consapevolezza:** collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo, comprendendo gli effetti delle sue azioni;
- **responsabilità:** rispetta il compito assegnato, esegue le varie fasi del lavoro e porta a termine la consegna;
- **avvio alla cittadinanza:** riconosce comportamenti positivi o negativi per il benessere personale e collettivo ed applica norme per il buon vivere comunitario.

Valutazione finale

La valutazione ha l'obiettivo di individuare l'area potenziale di ogni bambino e di ciascun gruppo in modo da agire entro quest'area per sostenerne la crescita. Un'espressione che richiama subito alla mente il concetto di zona di sviluppo prossimale secondo cui l'apprendimento del bambino si svolge con l'aiuto degli altri, laddove gli altri siano in grado di condurlo a colmare la distanza tra il livello di sviluppo attuale e il livello di sviluppo potenziale.

Al termine del percorso della scuola dell'Infanzia, per ogni alunno viene compilato il Documento di Valutazione finale delle competenze raggiunte.

La valutazione nella scuola primaria

Criteri per la valutazione del comportamento

Ai sensi degli artt. 8 (comma 1), 11 (comma 2) del D.Lgs. n. 59 del 2004 e successive modificazioni, e dell'art. 2 (comma 8) del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, **la valutazione del comportamento degli alunni** è espressa nella **scuola primaria** dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio sintetico formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.

Il collegio dei docenti della presente Istituzione ha stabilito, per la scuola primaria, i seguenti criteri relativi alla valutazione del comportamento, che dovranno essere esplicitati nel documento di valutazione:

- **attenzione e partecipazione al lavoro in classe;**

- rapporti con gli altri (alunni, docenti, personale);
- capacità di collaborazione nel lavoro di gruppo e cura del materiale;
- rispetto delle regole di convivenza.

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è espressa in forma di giudizio sintetico articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente, in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento individuati dalla seguente Tabella, coerente con i criteri di valutazione del comportamento sopra indicati.

Giudizio sintetico	Non sufficiente	Sufficiente	Discreto	Buono	Distinto	Ottimo
Attenzione e partecipazione al lavoro in classe.	Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche	Saltuaria attenzione e partecipazione alle attività scolastiche,	Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche,	Buona attenzione e partecipazione alle attività scolastiche,	Costante attenzione e partecipazione alle attività scolastiche,	Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni,
Rapporto con gli altri (alunni docenti personale).	non adeguate; svolgimento sporadico dei compiti	svolgimento non regolare dei compiti assegnati,	svolgimento generalmente regolare dei compiti	regolare svolgimento dei compiti assegnati,	regolare svolgimento dei compiti assegnati,	costante adempimento dei lavori scolastici, ruolo positivo
Capacità di collaborazione nel lavoro di gruppo e cura del materiale.	assegnati, inadeguata partecipazione al lavoro del gruppo classe; scarso rispetto degli altri ,	partecipazione al lavoro del gruppo classe non sempre adeguata; discontinuo rispetto degli altri ,	partecipazione non continuativa al lavoro del gruppo classe; discreto rispetto degli altri,	buona partecipazione al lavoro del gruppo classe; rispetto degli altri,	attiva partecipazione al lavoro nel gruppo classe; rispetto degli altri,	collaborativo nel gruppo classe; pieno rispetto degli altri,
Rispetto delle regole di Convivenza.	dell'ambiente e del materiale; episodica osservanza delle norme relative alla vita scolastica.	dell'ambiente e del materiale; parziale osservanza delle norme relative alla vita scolastica.	dell'ambiente e del materiale; osservanza delle norme relative alla vita scolastica generalmente adeguata.	del materiale; osservanza delle norme relative alla vita scolastica.	dell'ambiente e del materiale; costante osservanza delle norme relative alla vita scolastica.	dell'ambiente e del materiale; scrupoloso rispetto delle regole di classe e di convivenza.

Criteri di valutazione per l'insegnamento della Religione Cattolica

GIUDIZIO	DESCRIPTORI DEI CRITERI
OTTIMO	➤ Conoscenza e comprensione ampia, ordinata e approfondita dei contenuti. ➤ Notevole capacità di intervenire nelle applicazioni e di fare collegamenti in modo preciso, originale e appropriato. ➤ Rispetto assiduo delle regole. ➤ Partecipazione attiva e interessata alle lezioni. ➤ Svolgimento regolare del lavoro assegnato. ➤ Collaborazione abituale con l'insegnante e i compagni di classe.
DISTINTO	➤ Conoscenza completa e ordinata dei contenuti. ➤ Buona capacità di intervenire nelle applicazioni e di fare collegamenti in modo preciso e

	appropriato. ➤ Rispetto costante delle regole. ➤ Partecipazione interessata alle lezioni ➤ Svolgimento regolare del lavoro assegnato. ➤ Collaborazione frequente con l'insegnante e i compagni di classe.
BUONO	➤ Conoscenza buona e sicura dei contenuti. ➤ Capacità di intervenire in maniera autonoma nelle applicazioni o nell'esecuzione delle consegne. ➤ Rispetto delle regole abbastanza costante. ➤ Partecipazione interessata alle lezioni. ➤ Svolgimento abbastanza regolare del lavoro assegnato. ➤ Collaborazione con l'insegnante e i compagni di classe, a volte, sotto sollecitazione.
DISCRETO	➤ Conoscenza discreta dei contenuti essenziali. ➤ Capacità di intervenire in maniera abbastanza autonoma nelle applicazioni o nell'esecuzione delle consegne. ➤ Rispetto delle regole non costante. ➤ Interesse alle lezioni e svolgimento del lavoro assegnato, saltuari. ➤ Nel corso delle lezioni numerose distrazioni (dettate da chiacchiere o altro). ➤ Collaborazione sporadica con l'insegnante e i compagni di classe, sotto sollecitazione.
SUFFICIENTE	➤ Conoscenza minima dei contenuti. ➤ Capacità limitata di intervenire nelle applicazioni o nell'esecuzione delle consegne. ➤ Rispetto delle regole solo parziale. ➤ Partecipazione alle lezioni discontinua e disordinata. ➤ Svolgimento del lavoro assegnato, scarso. ➤ Collaborazione scarsa con l'insegnante e assunzione di atteggiamenti talvolta provocatori che contribuiscono a creare nella classe un clima poco costruttivo.
INSUFFICIENTE	➤ Conoscenza carente e lacunosa dei contenuti. ➤ Carenze nelle applicazioni o nell'esecuzione delle consegne. ➤ Infrazione frequente delle regole. ➤ Causa costante di disturbo nel corso delle lezioni. ➤ Collaborazione scarsa con l'insegnante e assunzione costante di atteggiamenti apertamente provocatori.

Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 62/2017 le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), effettua nella scuola primaria rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

L'art.4 del D.lgs. 62/2017 dispone espressamente che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Criteri di valutazione delle discipline

Per le valutazioni riguardanti le diverse discipline, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. La valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum, quindi in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Per quanto riguarda le valutazioni disciplinari degli alunni delle classi prime della scuola primaria, al termine del primo quadrimestre verrà espresso solo un giudizio globale.

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento, individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per aggregare contenuti o processi di apprendimento.

In coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati sei giudizi sintetici come di seguito declinati.

Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riesce ad affrontare situazioni nuove e complesse. Possiede ed utilizza conoscenze, abilità e competenze, svolgendo con continuità compiti, risolve problemi in modo originale e personale. Si esprime correttamente, utilizzando un lessico disciplinare pertinente e ricercato mostrando, inoltre, notevole capacità critica e di argomentazione adeguate al contesto di riferimento.
Distinto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riesce ad affrontare situazioni nuove e complesse. Sa utilizzare conoscenze, abilità e competenze svolgendo con continuità compiti e risolvendo problemi anche difficili. Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio, argomentando con modalità adeguate al contesto.
Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. Utilizza conoscenze, abilità e competenze svolgendo con continuità compiti e problemi. Si esprime correttamente, collegando le informazioni e usando un linguaggio appropriato al contesto.
Discreto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. Utilizza alcune conoscenze, abilità e competenze svolgendo compiti e problemi non troppo complessi. Si esprime correttamente usando un lessico semplice ma adeguato al contesto.
Sufficiente	L'alunno svolge le attività generalmente guidato e supportato dal docente. Riesce ad applicare conoscenze e abilità di base, svolgendo esclusivamente semplici compiti e problemi affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico essenziale e con qualche incertezza.
Non sufficiente	L'alunno svolge le attività proposte solo se guidato dal docente. Applica saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere compiti molto semplici e solo in situazioni già note. Si esprime con un lessico incerto e poco adeguato al contesto.

Le dimensioni dell'apprendimento

I giudizi si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni:

- A. l'autonomia dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento di uno specifico obiettivo. L'attività si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
- B. la tipologia della situazione entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione nota è già stata presentata una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
- C. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente o ricorre a risorse reperite spontaneamente ed acquisite in contesti informali e formali;
- D. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto tutte le volte in cui è necessario.

Le strategie per il recupero

Per gli obiettivi non ancora raggiunti l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, strutturando percorsi educativo-didattici per il raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.

Gli strumenti per valutare

I docenti usano il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in itinere del percorso di apprendimento degli alunni. L'attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione ha uno spazio adeguato nel registro elettronico, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno.

Il documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell'apprendimento rilevati in modo continuativo. Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio finale, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, i punti di forza e quelli sui quali intervenire per potenziamento o sviluppo. Ogni istituzione scolastica elabora, nell'esercizio della propria autonomia, il documento di valutazione in base alle esigenze e alla propria realtà.

Le rubriche di valutazione

L'elaborazione del giudizio periodico e finale si basa sul raccogliere sistematicamente gli elementi necessari per rilevare il livello di acquisizione degli obiettivi da parte degli alunni. Il giudizio descrittivo/globale sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è però riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi cognitivi in un'ottica di progressione dell'apprendimento degli alunni. A questo scopo l'istituto comprensivo Darsena ha individuato, quali strumenti efficaci per meglio comprendere e valutare le prestazioni degli alunni, le rubriche valutative. Le rubriche valutative sono dei prospetti descrittivi degli obiettivi di apprendimento per ogni singola disciplina, articolate in sei giudizi con descrizioni qualitative, per ogni anno di corso e per ogni

singola disciplina. Le rubriche valutative, approvate dal collegio dei docenti, sono utilizzate dai docenti, a garanzia di una valutazione chiara, trasparente, equa ed omogenea a livello di scuola primaria.

La valutazione nella scuola secondaria di primo grado

Modalità della valutazione

La valutazione riguarda ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, nonché l'insegnamento trasversale di educazione civica, il comportamento e il livello globale degli apprendimenti raggiunto.

La valutazione:

- è effettuata collegialmente dal consiglio di classe;
- voti e giudizi sono proposte che devono essere deliberate dal consiglio di classe;
- è effettuata in riferimento ai criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, ivi compresi i criteri relativi ai casi di non ammissione alla classe successiva (e agli esami), nonché quelli riguardanti il comportamento;
- per ciascuna disciplina e per l'insegnamento trasversale di educazione civica, è espressa con voti in decimi;
- del comportamento è espressa con voti in decimi, fermo restando quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (ciò a partire dal secondo quadrimestre o comunque dall'ultimo periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico). Evidenziamo che il voto attribuito in sede di scrutinio finale è riferito all'intero allo scolastico e, se inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato;
- per l'IRC/Attività alternativa è espressa con una nota separata dal documento di valutazione, ove è riportato un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti;
- è integrata dalla descrizione del processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Si precisa che:

- i voti relativi alle discipline sono proposti dai singoli docenti che le impartiscono;
- i voti riguardanti l'insegnamento trasversale dell'Ed. Civica sono proposti dal coordinatore dell'insegnamento, previa acquisizione di elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento medesimo;
- i voti relativi al comportamento sono, generalmente, proposti dal coordinatore di classe, previo confronto con i colleghi del consiglio di classe;
- qualora uno stesso alunno sia affidato a più docenti di sostegno, la proposta di valutazione è effettuata congiuntamente;

- i giudizi globali (descriventi il processo formativo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto), in genere, sono proposti dal coordinatore di classe (previo confronto con gli altri docenti del consiglio).

Ciascuna delle sopra riportate proposte di voto e di giudizio, una volta effettuate, sono singolarmente (e per ciascun alunno) votate e approvate collegialmente.

Tutti i docenti partecipanti allo scrutinio (quelli sopra indicati), dunque, devono votare ciascuna proposta di valutazione (esclusi i docenti di religione/attività alternativa, strumento musicale e tutti coloro i quali impartiscono insegnamenti curriculari per gruppi di alunni, docenti che valutano i soli alunni che hanno seguito il relativo insegnamento).

In caso di parità prevale il voto del presidente: ciò non vuol dire che il citato voto valga doppio. Pertanto, in caso di parità, prevale la proposta per la quale ha votato il presidente e nel verbale vanno riportati i voti espressi, senza alterarne il numero.

La valutazione del comportamento

Ai sensi della legge 1° ottobre 2024 n. 150, recante *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”*, e dell'Ordinanza Ministeriale n. 3/2025 del 09 gennaio 2025, *“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”*, a partire dall'anno scolastico 2024/2025:

- la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi;
- il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico;
- se in sede di scrutinio finale il voto di comportamento risulta essere inferiore ai sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il voto di comportamento è espresso collegialmente dai docenti del consiglio di classe e tiene conto dei seguenti documenti: Regolamento d'Istituto, Regolamento di Disciplina degli studenti e delle studentesse, Regolamento sull'uso dello smartphone e degli altri dispositivi mobili da parte degli Studenti e delle Studentesse, Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, Patto Educativo di Corresponsabilità.

Per la formulazione del voto di comportamento, il consiglio di classe considererà i seguenti indicatori:

1. rispetto del Regolamento d'Istituto e delle regole di convivenza civile;
2. rapporto con gli altri (alunni, docenti, personale, ecc.);
3. attenzione e partecipazione alle attività didattico educative;
4. impegno, adempimento delle consegne scolastiche e senso di responsabilità;
5. frequenza scolastica.

Valutazione	Rispetto del regolamento d'istituto e delle regole di convivenza civile	Rapporto con gli altri (alunni-docenti-personale)	Attenzione e partecipazione e alle attività didattico educative	Impegno, adempimento delle consegne scolastiche, senso di responsabilità	Frequenza
10	Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e degli ambienti e del materiale della Scuola. Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità.	Comportamento con i pari e con gli adulti sempre corretto, collaborativo, solidale e inclusivo, improntato al rispetto e all'accettazione e dell'altro.	Attenzione piena e partecipazione sempre attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.	Impegno costante, serio e proficuo; regolare e preciso l'adempimento delle consegne scolastiche, e totale senso di responsabilità nell'organizzazione del proprio lavoro sia a scuola che a casa.	Frequenza assidua alle lezioni e rispetto scrupoloso degli orari scolastici.
9	Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale degli ambienti e delle materiale della Scuola. Pieno rispetto delle regole convenute, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità.	Comportamento con i pari e con gli adulti corretto, collaborativo solidale e inclusivo, improntato al rispetto e all'accettazione e dell'altro	Attenzione piena e partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.	Impegno costante; regolare adempimento delle consegne scolastiche, e senso di responsabilità nell'organizzazione del proprio lavoro sia a scuola che a casa.	Frequenza alle lezioni e rispetto degli orari scolastici.

8	Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e del materiale della Scuola. Rispetto della maggior parte delle regole convenute, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità.	Comportamento con i pari e con gli adulti corretto, generalmente improntato al rispetto e all'accettazione e dell'altro.	Attenzione generalmente costante e partecipazione abbastanza attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.	Impegno abbastanza costante; generalmente regolare l'adempimento delle consegne scolastiche, e un generale senso di responsabilità nell'organizzazione del proprio lavoro sia a scuola che a casa.	Frequenza sostanzialmente regolare alle lezioni e rispetto scolastici.
7	Comportamento non sempre rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola e poco responsabile a scuola durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. Rispetto parziale delle regole convenute, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Diverse note disciplinari valutate dal Consiglio di classe di natura lieve,	Comportamento con i pari e con gli adulti selettivo e/o non sempre corretto e improntato al rispetto e all'accettazione e dell'altro.	Attenzione e partecipazione selettive spesso carenti; occasionali episodi di disturbo durante le attività scolastiche.	Impegno non sempre costante; poco regolare l'adempimento delle consegne scolastiche, e parziale senso di responsabilità nell'organizzazione del proprio lavoro sia a scuola che a casa.	Frequenza non sempre regolare sia delle lezioni sia degli orari scolastici.

	legate o al comportamen to scorretto o all'attività didattica				
6	Comportamen to spesso non rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola (occasionale trascuratezza/ danneggia mento) e spesso irresponsabile a scuola e durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. Discontinuo e limitato rispetto delle regole convenute, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabil ità. Diverse note disciplinari valutate dal Consiglio di classe di natura lieve, legate o al comportament o scorretto o all'attività didattica.	Comportamen to con i pari e con gli adulti poco corretto e assunzione talvolta di atteggiamenti offensivi, denigratori e prevaricatori	Attenzione carente, partecipazione saltuaria, solo se sollecitata; frequenti episodi di disturbo durante le attività scolastiche.	Impegno scarso; saltuario l'adempiment o delle consegne scolastiche, e scarso senso di responsabilità nell'organizzazi one del proprio lavoro sia a scuola che a casa.	Frequenza irregolare delle lezioni e del rispetto degli orari scolastici.

5	Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola e atteggiamento irresponsabile e pericoloso per sé o per gli altri a scuola e durante le uscite didattiche e viaggi di istruzione. Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Gravi violazioni del regolamento con richiami verbali e sanzioni disciplinari scritte con allontanamento o dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (Art. 4 DM. 5 del 16/01/2009)	Comportamento con i pari e con gli adulti scorretto, ripetuta assunzione di atteggiamenti offensivi, denigratori e prevaricatori oltre che di comportamenti identificabili come bullismo o cyber bullismo.	Attenzione e partecipazione assenti; sistematici episodi di disturbo durante le attività scolastiche.	Impegno assente; mancato adempimento delle consegne scolastiche, e assente senso di responsabilità nell'organizzazione del proprio lavoro sia a scuola che a casa.	Frequenza saltuaria o scarsa delle lezioni. Scarso rispetto degli orari scolastici.
---	---	---	--	---	--

Criteri di valutazione per l'insegnamento della Religione Cattolica

GIUDIZIO	DESCRITTORE DEI CRITERI
OTTIMO	➤ Conoscenza completa e ordinata dei contenuti. ➤ Buona capacità di intervenire nelle applicazioni e di fare collegamenti in modo preciso e appropriato. ➤ Rispetto costante delle regole. ➤ Partecipazione interessata alle lezioni. ➤ Svolgimento regolare del lavoro assegnato. ➤ Collaborazione frequente con l'insegnante e i compagni di classe.
DISTINTO	➤ Conoscenza buona e sicura dei contenuti. ➤ Capacità di intervenire in maniera autonoma nelle applicazioni o nell'esecuzione delle consegne. ➤ Rispetto delle regole abbastanza costante. ➤ Partecipazione interessata alle lezioni. ➤ Svolgimento abbastanza regolare del lavoro assegnato. ➤ Collaborazione con l'insegnante e i compagni di classe, a volte, sotto sollecitazione.
BUONO	➤ Conoscenza discreta dei contenuti essenziali. ➤ Capacità di intervenire in maniera abbastanza autonoma nelle applicazioni o nell'esecuzione delle consegne. ➤ Rispetto delle regole non costante. ➤ Interesse alle lezioni e svolgimento del lavoro assegnato, saltuari. ➤ Nel corso delle lezioni numerose distrazioni (dettate da chiacchiere o altro). ➤ Collaborazione sporadica con l'insegnante e i compagni di classe, sotto sollecitazione.
SUFFICIENTE	➤ Conoscenza minima dei contenuti. ➤ Capacità limitata di intervenire nelle applicazioni o nell'esecuzione delle consegne. ➤ Rispetto delle regole solo parziale. ➤ Partecipazione alle lezioni discontinua e disordinata. ➤ Svolgimento del lavoro assegnato, scarso. ➤ Collaborazione scarsa con l'insegnante e assunzione di atteggiamenti talvolta provocatori che contribuiscono a creare nella classe un clima poco costruttivo.
INSUFFICIENTE	➤ Conoscenza carente e lacunosa dei contenuti. ➤ Carenze nelle applicazioni o nell'esecuzione delle consegne. ➤ Infrazione frequente delle regole. ➤ Causa costante di disturbo nel corso delle lezioni. ➤ Collaborazione scarsa con l'insegnante e assunzione costante di atteggiamenti apertamente provocatori.

Criteri per la valutazione delle discipline curriculari scuola secondaria di primo grado

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. Gli strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici- sia oggettivi che soggettivi- (questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test vero-falso, completamenti, correlazioni, problemi, temi, relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...).

Negli scrutini intermedi e finali la valutazione dei risultati raggiunti è formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico. Il voto è espressione di una sintesi valutativa fondata su una pluralità di prove di verifica e poiché le valutazioni delle diverse prove, in corso d'anno, possono avere significato diverso in funzione del tipo di prova, dell'argomento cui essa si riferisce e del periodo dell'anno scolastico in cui essa viene svolta, la valutazione finale che viene espressa in sede di scrutinio non deriva dall'applicazione matematica della media aritmetica e tiene conto anche del percorso del ragazzo.

In tale valutazione complessiva si tiene conto dei fattori, anche non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi e dell'evoluzione del percorso cognitivo individuale.

Le valutazioni disciplinari, in sede di scrutinio, saranno espresse in decimi con voti dal 4/decimi al 10/decimi.

VOTO	INDICATORI
10	➤ Completa padronanza delle conoscenze e capacità di trasferirle e di elaborarle autonomamente, anche attingendole da ambiti pluridisciplinari ➤ Capacità di analisi e di sintesi ➤ Metodo di lavoro e di studio efficace e personale, capacità di documentare il proprio lavoro e di cercare soluzioni adeguate per situazioni nuove ➤ Esposizione organica dei contenuti e padronanza nell'uso della terminologia specifica ➤ Impegno puntuale ed approfondito ➤ Pieno raggiungimento degli obiettivi ➤ Livello di competenze ottimo
9	➤ Conoscenza approfondita degli argomenti e capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze; risoluzione di quesiti complessi ➤ Capacità di cogliere e collegare concetti ➤ Metodo di lavoro e di studio efficace e capacità di documentare il proprio lavoro in modo articolato e ordinato ➤ Esposizione sicura dei contenuti e uso corretto dei linguaggi e degli strumenti ➤ Impegno costante e puntuale ➤ Raggiungimento completo degli obiettivi ➤ Livello di competenze distinto
8	➤ Conoscenza completa degli argomenti e buona autonomia nell'elaborazione delle conoscenze ➤ Capacità di operare alcuni collegamenti tra diversi argomenti ➤ Metodo di lavoro e di studio produttivo e capacità di documentare il proprio lavoro in modo chiaro e ordinato ➤ Buona esposizione dei contenuti e utilizzo complessivamente appropriato della terminologia specifica ➤ Impegno costante ➤ Raggiungimento degli obiettivi ➤ Livello di competenze buono
7	➤ Conoscenza fondamentale degli argomenti e uso corretto delle conoscenze acquisite ➤ Discreta autonomia nell'operare analisi e semplici collegamenti e nell'utilizzare gli strumenti ➤ Metodo di lavoro e di studio discreto ➤ Esposizione sufficientemente chiara e abbastanza completa e utilizzo adeguato della terminologia specifica ➤ Impegno abbastanza costante ➤ Raggiungimento essenziale degli obiettivi ➤ Livello di competenze discreto
6	➤ Conoscenza essenziale e/o complessivamente accettabile dei contenuti; incertezze nell'uso degli strumenti ➤ Capacità di cogliere in un'analisi gli aspetti fondamentali, ma con qualche errore ➤ Metodo di lavoro non sempre produttivo e/o applicazione discontinua

	➤ Esposizione sostanzialmente chiara con un uso incerto, ma accettabile, della terminologia specifica ➤ Impegno non sempre adeguato ➤ Raggiungimento degli obiettivi minimi ➤ Livello di competenze sufficiente
5	➤ Conoscenze incomplete, incerte e lacunose ➤ Difficoltà ad analizzare situazioni e problemi e ad operare collegamenti ➤ Metodo di lavoro poco produttivo e difficoltà a documentare il proprio lavoro ➤ Esposizione frammentaria e uso prevalentemente improprio della terminologia specifica ➤ Impegno incostante e superficiale ➤ Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi ➤ Livello di competenze scarso
4	➤ Conoscenze gravemente lacunose o inesistenti ➤ Difficoltà evidenti nel cogliere concetti e relazioni essenziali ➤ Metodo di lavoro disorganico e non produttivo ➤ Esposizione inefficace con strumenti comunicativi poveri, limitati o assenti ➤ Impegno scarso o nullo ➤ Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi ➤ Livello di competenze non sufficiente

Prove nazionali relative agli apprendimenti delle alunne e degli alunni

Nella scuola secondaria di primo grado, l'INVALSI, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. Il secondo comma dell'art.6 prevede che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La legge 1° ottobre 2024 n.150 all'art.1 dispone espressamente che *“Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, sono apportate le seguenti modificazioni:... b) all'art.6, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.”*

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ed avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI;
- valutazione del comportamento non inferiore a sei decimi.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

In relazione all'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato, i consigli delle classi terze della scuola secondaria di primo grado valuteranno l'andamento dell'intero triennio, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Validità dell'anno scolastico

L'art. 5 del D.Lgs. 62/2017 dispone per la scuola secondaria di primo grado che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art.5 del D.Lgs. 62/2017, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Monte ore relativo alla validità dell'anno scolastico

Come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 62/2017, dal co. 7 dell'art. 14 del D.P.R. 122/2009 e dalla C.M. 20/2011, all'inizio di ciascun anno scolastico, il dirigente scolastico comunica alle famiglie degli alunni della scuola secondaria, attraverso circolare o informativa da pubblicare sul sito internet della scuola, il monte ore annuale personalizzato che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina, di cui è richiesta la frequenza di almeno tre quarti ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il dirigente scolastico dovrà inoltre informare i genitori relativamente alle motivate deroghe al suddetto limite alla frequenza di tre quarti del monte ore annuale deliberato dal collegio dei docenti per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Pertanto, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle motivate deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Il monte ore di frequenza minima è il seguente:

CLASSI	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZA	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZA
1 [^] - 2 [^] - 3 [^] SEZIONI A - B - C - D - E - G - H (INDIRIZZO ORDINARIO)	30	990	742,5	247,5
1 [^] - 2 [^] - 3 [^] SEZIONE F (INDIRIZZO MUSICALE)	33	1.089	816,75	272,25

Sono computate ai fini del calcolo delle ore di assenza:

- entrate posticipate dopo 5' dall'inizio della 1^a ora di lezione;
- uscite anticipate;
- assenze varie;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate.

Non sono computate come ore di assenza:

- le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola;
- interruzioni delle attività didattiche per calamità o eventi naturali.

Deroghe relative alla validità dell'anno scolastico

Le deroghe relative alla validità dell'anno scolastico sono:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- gravi motivi familiari e/o sociali adeguatamente documentati;
- condizione di disabilità con certificazione.

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame

finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con D.S.A. certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Criteri di valutazione delle prove d'esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione

PROVA DI ITALIANO

La prova di italiano verrà svolta secondo le seguenti modalità:

Tipi di prove	Criteri di valutazione
Tipologia A e B Testo narrativo/descrittivo Testo argomentativo	Aderenza alla traccia Organicità e ricchezza dei contenuti Proprietà lessicale Correttezza morfosintattica
Tipologia C Comprensione, sintesi e/o riscrittura di un testo letterario/divulgativo/scientifico	Comprensione del testo Organicità e ricchezza dei contenuti Proprietà lessicale Correttezza morfosintattica

Tabella per Tipologie A e B

Punteggio	10	9	8	7	6	5	Valutazione
Aderenza alla traccia	Completa adesione alla tipologia testuale con apporti personali	completa adesione alla tipologia testuale	Buona adesione alla tipologia testuale	Adesione alla tipologia testuale	Adesione solo parziale alla tipologia testuale	Non adesione alla tipologia testuale	
Organicità e ricchezza dei contenuti	Testo organico, coerente e coeso, ricco di contenuti e spunti anche originali	Testo organico, coerente coeso, ricco di contenuti	Testo coerente e coeso con un buon livello di contenuti	Testo complessivamente coerente e coeso	Testo poco organico, non sempre coeso e/o superficiale	Testo poco organico, non coerente e con contenuti scarni	
Proprietà lessicale	Lessico ricco, vario, pertinente	Lessico vario e pertinente	Lessico adeguato al contenuto	Lessico semplice ma corretto	Lessico non sempre appropriato	Lessico povero, ripetitivo e/o in gran parte poco adeguato	
Correttezza morfosintattica	Ortografia corretta, sintassi scorrevole	Ortografia corretta, sintassi semplice ma corretta	Ortografia abbastanza corretta, con qualche complessità sintattica	Ortografia abbastanza corretta, sintassi non sempre scorrevole	Ortografia abbastanza scorretta e/o sintassi poco scorrevole	Ortografia scorretta, sintassi non scorrevole e/o di difficile comprensione	
Media							

Tabella per Tipologie C: comprensione, sintesi e/o riscrittura di un testo letterario

Punteggio	10	9	8	7	6	5	Valutazione
Comprensione del testo	Ottima comprensione	Comprensione più che buona	Buona comprensione	Discreta comprensione	Comprensione basilare	Comprensione molto lacunosa	
Organicità e ricchezza dei contenuti	Testo organico, coerente e coeso, ricco di contenuti e spunti anche originali	Testo organico, coerente coeso, ricco di contenuti	Testo coerente e coeso con un buon livello di contenuti	Testo complessivamente coerente e coeso	Testo poco organico, non sempre coeso e/o superficiale	Testo poco organico, non coerente e con contenuti scarni	
Proprietà lessicale	Lessico ricco, vario, pertinente	Lessico vario e pertinente	Lessico adeguato al contenuto	Lessico semplice ma corretto	Lessico non sempre appropriato	Lessico povero, ripetitivo e/o in gran parte poco adeguato	
Correttezza morfosintattica	Ortografia corretta, sintassi scorrevole	Ortografia corretta, sintassi semplice ma	Ortografia corretta, con qualche	Ortografia abbastanza corretta, sintassi	Ortografia abbastanza scorretta e/o	Ortografia scorretta, sintassi non	

		corretta	complessità sintattica	non sempre scorrevole	sintassi poco scorrevole	scorrevole e/o di difficile comprensione	
Media							

La valutazione di grave insufficienza, corrispondente a 4, verrà attribuita solo in caso di consegna in bianco o senza la minima attinenza a quanto richiesto

La prova avrà una durata complessiva di 4 ore. Gli alunni certificati ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010 avranno a disposizione 80 minuti in più e per la relativa valutazione saranno adottate le previsioni previste dalla normativa di riferimento. È consentito l'uso del dizionario e dizionario sinonimi e contrari per tutti.

PROVA DI MATEMATICA

La prova di matematica verrà svolta secondo le seguenti modalità:

MATEMATICA	
	Verranno predisposte tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 1. Problemi articolati su una o più richieste 2. Quesiti a risposta aperta Tipi di prove: la prova di matematica verrà strutturata su quattro quesiti indipendenti tra loro, formulati in modo graduale e in ordine di difficoltà sui seguenti contenuti: 1. Geometria piana nel piano cartesiano (geometria analitica); 2. Tecnica risolutiva di equazioni e calcolo letterale; 3. Geometria solida; 4. Statistica con il calcolo dei principali indici statistici e rappresentazione dei dati in un istogramma/areogramma Criteri di valutazione: • conoscenza, comprensione degli elementi della disciplina ed uso dei linguaggi specifici. • capacità di applicare proprietà e procedimenti impostando e risolvendo situazioni problematiche.

La prova avrà una durata complessiva di 3 ore.

Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992 e 170/2010 avranno 60 minuti in più e per la relativa valutazione saranno adottate le previsioni previste dalla normativa di riferimento..

È consentito l'uso della calcolatrice e delle tavole numeriche per tutti gli alunni, oltre a compasso, goniometro, righello.

PROVA DI LINGUE STRANIERE

La prova di lingue straniere verrà svolta secondo le seguenti modalità:

	Tipologia di esame scritto: • COMPRENSIONE DEL TESTO. Le prove vengono calibrate sulle effettive capacità degli alunni, e vengono prodotte in TRE diverse tracce, tutte di uguale difficoltà. All'interno della prova di comprensione del testo gli esercizi sono graduati per difficoltà crescente (VERO/FALSO e DOMANDE APERTE). Criteri di valutazione: • comprensione generale; • organizzazione logico-grammaticale; • capacità di rielaborazione.
--	--

Per gli alunni con D.S.A., si adotteranno strumenti compensativi (più tempo a disposizione, eventuale utilizzo del PC, tabella paradigmi dei principali verbi irregolari, schede grammaticali). Non verranno tenuti in considerazione gli errori di tipo ortografico.

Per gli alunni con disabilità, invece, qualora ritenuto necessario in relazione al P.E.I., vengono individuati i seguenti criteri:

- 1- comprensione di un testo semplificato;
- 2- produzione di semplici messaggi in lingua;
- 3- conoscenza e uso del lessico di base.

Gli alunni certificati ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010 avranno a disposizione tempi aggiuntivi e per la relativa valutazione saranno adottate le previsioni previste dalla normativa di riferimento.

COLLOQUIO

Per il **colloquio orale** verranno valutate:

- la modalità di svolgimento della prova;
- l'acquisizione delle conoscenze;
- la coerenza, la correttezza e l'efficacia espositiva;
- la capacità di rielaborare i contenuti e/o di operare collegamenti;
- le competenze nelle lingue comunitarie (INGLESE / FRANCESE / SPAGNOLO);
- la padronanza dei contenuti di EDUCAZIONE CIVICA;
- l'esecuzione del brano musicale (per gli studenti del corso a indirizzo musicale).

Il **colloquio orale** sarà condotto tenendo conto delle capacità e della personalità di ciascun alunno.

Indicativamente il colloquio avrà una durata di 30'.

Voto finale

Ai sensi del D.M. 741 del 03/10/2017, ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione.

Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie del processo di apprendimento (della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado)

Il numero minimo di valutazioni per quadrimestre deve essere idoneo a permettere il monitoraggio di un percorso e non di singoli episodi; gli strumenti di verifica sono opportunamente differenziati per offrire stimoli diversi e nel contempo incentivare le potenzialità di ciascuno.

Al fine di garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, i docenti - compatibilmente con le esigenze della programmazione didattica - si impegnano a non effettuare in ciascuna classe più di una verifica scritta al giorno. I voti relativi alle valutazioni orali vengono inseriti, di norma, sul registro elettronico nell'arco della giornata e comunque entro 2 giorni dall'interrogazione; i voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le prove orali, sono inseriti sul Registro elettronico entro due settimane dalla data di svolgimento delle prove stesse.

L'informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati formalmente alle famiglie tramite la "Scheda di Valutazione" consegnata a febbraio e giugno. I colloqui individuali/generali con i genitori previsti nei mesi di dicembre e aprile sono ulteriore occasione per informazioni sull'alunno.

Durante il corso dell'anno anche le comunicazioni tramite lettera/mail o diario, costituiscono uno strumento ulteriore di informazione per le famiglie sull'andamento scolastico dei propri figli, così come la consultazione dei voti e delle assenze sul registro elettronico per gli alunni della scuola secondaria. In sede di colloquio sono rese eventuali comunicazioni aggiuntive per le famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, dovranno esercitarsi durante il periodo estivo.

Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado)

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sulla base dei seguenti principi:

- a. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f. indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.